

## **Regolamento camerale per il rilascio della concessione di conformità metrologica**

### Articolo 1

#### *OGGETTO E DEFINIZIONE*

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica previsto dal decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 28 marzo 2000 n. 179.

La concessione di conformità metrologica consiste nell'attribuzione al fabbricante metrico, che ne faccia richiesta alla camera di commercio, della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima, a condizione che dispongano di un sistema di garanzia della qualità della produzione.

### Articolo 2

#### *DOMANDA DI CONCESSIONE*

La domanda di concessione di conformità metrologica, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal fabbricante di strumenti metrici alla camera di commercio, e deve contenere:

- A. l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
- B. l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
- C. le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- D. l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
- E. l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
- F. l'impegno a conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
- G. l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
- H. l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
- I. l'indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l'organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.

Alla domanda deve essere, altresì, allegata la dichiarazione dell'organismo di certificazione di essere istituzionalmente rivolto al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione, di essere accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente e di impegnarsi ad inviare, entro trenta giorni, dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla Camera di commercio di Perugia.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della Camera di commercio di Perugia della somma di Lire 1.500.000 ,pari ad Euro 774,70

### Articolo 3

#### *PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE*

La Camera di commercio di Perugia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante emana il provvedimento di Concessione di conformità metrologica e lo comunica al Ministero dell'Industria Commercio Artigianato, D.G. Armonizzazione e Tutela del Mercato, Ufficio D3, Strumenti di misura.

Il decreto di Concessione di conformità metrologica deve contenere:

- A. l'indicazione delle categorie degli strumenti metrici per i quali è stato rilasciato;
- B. le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli della Camera di commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;
- C. le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- D. l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.

L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato, e, avverso lo stesso, può essere presentato ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria.

### Articolo 4

#### *SORVEGLIANZA*

Il fabbricante che utilizza la procedura di conformità metrologica è sottoposto a sorveglianza dalla Camera di commercio di Perugia, non solo attraverso i rapporti dell'organismo di certificazione, ma anche mediante verifiche e visite ispettive non preannunciate.

La Camera di commercio di Perugia, in occasione di controlli metrologici, rilascia al fabbricante interessato un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

Le spese relative alla sorveglianza sono a carico del fabbricante metrico.

### Articolo 5

#### *SOSPENSIONE*

La Camera di commercio di Perugia, sentito il fabbricante metrico, con provvedimento motivato del Dirigente sospende la concessione di conformità metrologica qualora:

- A. il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della

qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di commercio di Perugia;

- B. il fabbricante non rispetti le condizioni alle quali è stata rilasciata la Concessione di conformità metrologica o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
- C. il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.

Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico a cura del fabbricante, entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario generale della Camera di commercio di Perugia, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, entro lo stesso termine.

## Articolo 6

### *REVOCA*

La Camera di commercio di Perugia, sentito il fabbricante metrico, con provvedimento motivato del Dirigente revoca la Concessione di conformità metrologica qualora:

- A. il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- B. il fabbricante effettui ripetute violazioni.

La Camera di commercio di Perugia deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e al Ministero dell'Industria Commercio Artigianato, D.G. Armonizzazione e Tutela del Mercato, Ufficio D3, Strumenti di misura.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico a cura del fabbricante, entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario generale della Camera di commercio di Perugia, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, entro lo stesso termine.

## Articolo 7

### *RINNOVO*

Il provvedimento di Concessione di conformità metrologica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di Concessione di conformità metrologica è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento dell'importo annuale definito in Lire 750.000 pari ad Euro 387,35.